

3

VERBALE DI ACCORDO del 11 maggio 1999

Il giorno 11 maggio 1999

tra

la Segreteria dell' U.S.R. CISL Veneto in persona del segretario generale Gianfranco Sech

e

la Federazione dell'Industria del Veneto in persona del Presidente Luigi Arsellini in rappresentanza delle Associazioni degli Industriali di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza e le Unioni degli Industriali di Treviso, Venezia e Padova,

premessi che

- in data 17/7/97 è stato sottoscritto un verbale di accordo (allegato 1) per rendere disponibile ai lavoratori, destinatari, come più oltre definiti, il Fondo denominato "Solidarietà Veneto - Fondo Accumulazione Previdenza Aggiuntiva", operante dal 30/01/1990 e rientrante tra le Forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18 del D.Lgs 124/93, d'ora in poi Decreto, e successive modifiche ed integrazioni.
- Tale Accordo è stato recepito dagli Organi del Fondo Solidarietà Veneto che in data 3/9/97 ha provveduto a modificare lo Statuto (allegato 2).
- In data 19/6/98 si sono apportate allo Statuto ulteriori modifiche statutarie e che hanno dato luogo allo Statuto attualmente in vigore a suo tempo trasmesso alla COVIP (allegato 3);
- In data 08/09/1997, 06/11/1997 e 02/01/1998 sono state effettuate alla COVIP da parte del Fondo Pensione le comunicazioni previste dalle norme per i Fondi Pensione preesistenti al Decreto;
- Alle scadenze previste il Fondo Pensione ha regolarmente versato l'imposta annuale a suo carico;
- Il presente accordo annulla e sostituisce quanto concordato in precedenza sulle stesse materie.

Tutto ciò premesso, le parti:

- riconfermano la volontà di utilizzare Solidarietà Veneto - Fondo Pensione e a tale riguardo concordano quanto segue al fine di addivenire, dopo gli incontri con la COVIP, alla definizione e completamento della Fonte Istitutiva ed alla realizzazione del progetto di trasformazione del Fondo, con allargamento della platea dei destinatari.
- concordano altresì di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Fondo le ulteriori modifiche statutarie che discendano dal presente Accordo.

Le parti convengono che il Fondo Pensione sottoporrà alla COVIP le modifiche statutarie effettuate ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n 211/97, che comportando una variazione della categoria dei soggetti beneficiari, danno luogo alla istituzione di un nuovo Fondo Pensione. al



Contestualmente verrà inviata alla COVIP copia della scheda informativa da consegnare ai potenziali nuovi aderenti e la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica al Ministero del Lavoro.

Destinatari e soci

Possono aderire al Fondo i lavoratori del settore industriale che svolgono attività sul territorio del Veneto, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi del 17 luglio 1997 e del 11 maggio 1999.

Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali o locali.

L'adesione al Fondo è inoltre estesa ai lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto dipendenti dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del suddetto accordo istitutivo o di Enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda.

Sono Soci del Fondo:

- a) I lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto l'atto di adesione al Fondo a seguito dell'accordo aziendale preesistente alla stipula dell'accordo sindacale tra la Cisl Regionale Veneto e la Federazione Regionale dell'Industria del Veneto;
- b) I lavoratori dipendenti, tra quelli individuati al precedente punto come "destinatari", che hanno sottoscritto l'atto di adesione;
- c) I lavoratori che percepiscono dal Fondo la pensione di anzianità;
- d) Le Aziende i cui dipendenti aderiscano al Fondo e che versino le contribuzioni contrattualmente previste;

Rapporti con i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione dipendenti di aziende che hanno aderenti entro il 23/10/98

Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione, dipendenti da Aziende aderenti entro il 23 ottobre 1998, opera una convenzione assicurativa che rimarrà in vigore fino alla disdetta che avverrà all'approvazione della nuova convenzione per la gestione finanziaria da parte della COVIP.

Lo statuto regolerà questa fase con apposita "norma transitoria".

Quota di iscrizione al Fondo Pensione

La quota di iscrizione è fissata in L. 15.000 di cui L. 7.500.- a carico del lavoratore e L. 7.500.- a carico dell'azienda.

Contribuzione

La contribuzione sarà quella prevista dai CCNL per ciascun aderente al fondo pensione, fatte salve le contribuzioni previste dagli accordi preesistenti alla data odierna e la decorrenza per i lavoratori dipendenti di imprese che, fin d'ora, intendono avviare la previdenza complementare.

La scheda informativa dovrà riportare con precisione le previsioni dei vari CCNL al riguardo.



In mancanza di previsioni in materia di previdenza complementare per i lavoratori aderenti al Fondo Pensione successivamente al 27 aprile 1993, la contribuzione è la seguente:

- a) il contributo del datore di lavoro sarà pari all'1% (unper cento) della retribuzione annua lorda ai fini del TFR.
- b) il contributo del lavoratore sarà pari all'1% (unper cento) della retribuzione annua lorda ai fini del TFR.
- c) La destinazione del TFR al Fondo è stabilita nella misura del 18% dell'accantonamento annuo. Per i lavoratori di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto e successive modifiche ed integrazioni, la destinazione sarà del 100% (centoper cento).

I lavoratori aderenti avranno la possibilità di incrementare la misura della contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo Pensione ed al datore di lavoro, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dall'art. 13 del Decreto (2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR ed entro il limite del TFR versato per gli iscritti dal 28 aprile 1993, e 4% della retribuzione per il calcolo del TFR per gli iscritti prima di tale data) e successive modifiche ed integrazioni.

Spese del fondo pensione - Quota associativa

Le parti convengono che la quota della contribuzione destinata alla copertura delle spese amministrative denominata "quota associativa", è fissata dal Consiglio di amministrazione a carico del lavoratore in misura percentuale sull'ammontare complessivo dei versamenti di cui all'art. 33 - lettera a) della bozza di nuovo statuto ed a carico dell'azienda, in uguale misura e base di calcolo.

Tipologia del Fondo

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita e la misura delle prestazioni è in ogni caso determinata in conformità alle previsioni di cui al citato art. 7 del decreto.

Modalità di adesione e informativa all'iscritto

Il fondo pensione si adeguerà alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza in tema di informativa ai potenziali aderenti attraverso l'adozione di una scheda informativa. Il fondo si adeguerà altresì alla disposizione in materia di trasparenza con gli aderenti.

Dichiarazione d'intenti

Le parti si adopereranno per promuovere tra i propri iscritti e associati la più ampia adesione al Fondo Pensione "Solidarietà Veneto".

Alle Me *Qa*

Lo statuto del Fondo dovrà contenere, altresì, le seguenti previsioni:

(Adesione al Fondo)

L'adesione al Fondo è volontaria e avviene secondo modalità compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio, così come previsto dall'art. 4 comma 4, del Decreto.

L'adesione al Fondo avviene mediante la sottoscrizione da parte del lavoratore di una scheda di adesione conforme a quella approvata dalla Commissione di vigilanza: con detta sottoscrizione si perfeziona l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Sono consequenzialmente associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.

Le adesioni vengono raccolte: nei luoghi di lavoro, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive.

(Assemblea dei Delegati)

L'Assemblea è formata da 200 Delegati dei Soci di cui metà eletti dai lavoratori e metà dalle rappresentanze dei datori di lavoro.

I Delegati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono eletti sulla base delle modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, del quale forma parte integrante.

I Delegati restano in carica per 3 anni e possono essere eletti per un massimo di 3 mandati consecutivi. Le elezioni dei Delegati avvengono secondo le modalità previste dal regolamento elettorale dell'Assemblea dei Delegati.

In caso di decesso o di cessazione per qualunque altra causa dal mandato di Delegato, l'incarico è automaticamente conferito, per il periodo residuo, al primo dei non eletti della stessa lista del cessato.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

(Consiglio di amministrazione - composizione e requisiti)

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 18 membri, scelti anche tra soggetti esterni di cui:

- metà sono eletti dai Delegati rappresentanti in Assemblea i datori di lavoro;
- l'altra metà viene eletta dai membri dell'Assemblea dei Delegati che rappresentano i lavoratori aderenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti con le modalità previste dall'articolo

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro del Lavoro secondo le misure ivi previste.

Costituisce altresì requisito inderogabile l'assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall'art. 8, comma 8 del Decreto del Ministro del Tesoro, nonché l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

La perdita dei requisiti di legge comporta la decadenza immediata dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I primi fra i non eletti sostituiscono i membri effettivi in caso di decesso o cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica prima del termine del mandato. Resta inteso che il mandato del sostituto ha il medesimo termine del membro effettivo. Il



Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio seno, a maggioranza dei presenti, con voto segreto, il Presidente ed il Vice Presidente.

(Elezioni del Consiglio di Amministrazione)

L'elezione dei consiglieri avviene, disgiuntamente, su liste presentate e sottoscritte da almeno il 20% dei Delegati dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro. Le liste sono composte da un minimo di nove ad un massimo di dodici candidati e possono comprendere anche candidati non soci del Fondo. Dei candidati verrà fornito un breve profilo.

Il Presidente dell'Assemblea verifica che ogni lista abbia al proprio interno la quota minima di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Le votazioni avvengono per voto segreto su una scheda contenente le liste ammesse. La lista che avrà ottenuto un numero di voti pari o superiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il quorum suddetto, si procederà al ballottaggio fra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del mandato, subentra il candidato primo dei non eletti. Esauriti questi, si procederà a nuova elezione da parte dell'Assemblea.

(Collegio dei sindaci. Composizione e requisiti)

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi e due supplenti, dei quali:

- due Sindaci effettivi e uno supplente sono eletti in Assemblea dai Delegati che rappresentano i lavoratori;
- due Sindaci e uno supplente sono eletti dai membri dell'Assemblea dei Delegati che rappresentano i datori di lavoro.

Il Collegio dei Sindaci viene eletto, per il numero statutariamente previsto, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione all'art.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministro del Lavoro.

La perdita dei suddetti requisiti comporta la decadenza dalla carica di Sindaco.

Costituisce altresì requisito inderogabile l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

Il Collegio dei Sindaci elegge al suo interno un Presidente, che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

Al sindaco deceduto o cessato dall'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il componente supplente appartenente alla stessa componente. Il subentrante dura in carica fino all'epoca in cui sarebbe scaduto il mandato del membro cessato.

(Prestazioni)

Il Fondo eroga ai Soci aventi diritto una rendita pensionistica di vecchiaia o anzianità secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione. La rendita è erogata attraverso apposita convenzione con i soggetti abilitati.

E' facoltà dell'iscritto chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale fino ad un massimo del 50% del valore attuale.

I lavoratori associati, iscritti ad un fondo pensione in data anteriore al 28 aprile 1993, possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.



(Requisiti di accesso alle prestazioni)

I requisiti di accesso alle prestazioni sono i seguenti:

- prestazione pensionistica di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di dieci anni di partecipazione al Fondo;
- prestazione pensionistica di anzianità al momento di cessazione dell'attività lavorativa nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al Fondo ed un'età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

Nel calcolo del periodo di appartenenza al fondo si tiene conto dell'eventuale periodo di partecipazione ad altri fondi pensione. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti indicati, l'aderente ha diritto al riscatto della posizione individuale.

(Perdita dei requisiti di partecipazione - Riscatto)

La qualità di Socio si perde in caso di:

- a) trasferimento ad altro Fondo pensione;
- b) riscatto della posizione individuale, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, prima del raggiungimento dei requisiti del precedente articolo;
- c) morte.

Il riscatto della posizione individuale consentito solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto alla prestazione pensionistica da parte del Fondo. Il Fondo esegue gli adempimenti conseguenti al trasferimento o al riscatto entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione necessaria.

(Patrimonio del Fondo)

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dai contributi, anche volontari, a carico dei lavoratori e dai contributi a carico dei datori di lavoro, nonché dai contributi provenienti dal TFR, ivi comprese le quote di iscrizione;
- b) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altra rendita ed utilità derivante dalla gestione dei versamenti di cui al presente articolo;
- c) dal capitale versato a seguito del trasferimento di lavoratori da altro Fondo pensione;
- d) da ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Per ogni socio aderente viene istituita una posizione individuale sulla quale vengono contabilizzate le rispettive competenze.

(Indirizzi per la gestione delle disponibilità del Fondo)

Il Fondo gestisce le risorse mediante convenzioni con i soggetti gestori autorizzati, di cui all'art.6 del Decreto. Gli investimenti del Fondo sono effettuati conformemente ai principi contenuti nel Decreto del Ministro del Tesoro n 703/96, avendo riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti, tenendo conto dell'utilizzazione del TFR e dei possibili anticipi;
- efficiente gestione del portafoglio;
- diversificazione dei rischi;
- contenimento dei costi;
- massimizzazione dei rendimenti.

Il Fondo non può comunque gestire direttamente le attività, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere d) e e) dell'art. 6 del Decreto e nei limiti massimi ivi previsti

Henry Q. Q. 6

I rapporti con i gestori sono regolati con apposite convenzioni che devono indicare i criteri di individuazione e ripartizione dei rischi.

L'investimento delle risorse è realizzato attraverso una gestione monocomparto nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dal citato Dlgs 124/93 e dal decreto del Ministro del tesoro n 703/96.

Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati della gestione mediante parametri oggettivi e confrontabili adottati secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art.2, comma 2, del citato decreto del Ministro del tesoro.

(scioglimento del Fondo)

Il Fondo può essere sciolto, oltre che per le cause previste dalla Legge, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con le procedure previste dall'art. ... in caso di:

- sopravvenienza di situazioni o eventi che rendano impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo;
- accordo tra le parti firmatarie delle Fonti Istitutive.

In caso di scioglimento si applica quanto disposto dall'art. 11 del Decreto.

L'organo di amministrazione è quello di controllo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi dell'Associazione nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità dello scioglimento del Fondo.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia Mestre, 11 maggio 1999

Federazione dell'Industria del Veneto

Luigi Arsellini



U.S.R. CISL Veneto

Gianfranco Secha

